



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**,
iscritto al n. 2248/2019 V.G.,

--	--

Letto il piano del consumatore proposto dai ricorrenti il 2/07/2019, datato 11/6/2019 ed allegato al ricorso introduttivo depositato il 2/7/2019;

Letta la relazione depositata nel fascicolo telematico il 15/7/2019 e quella integrativa depositata il 14/5/2020, del dott. Matteo Mauro Albanese (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

Considerato, anche in base alla relazione del dott. Matteo Mauro Albanese (anche come integrata), che :

- i ricorrenti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- i proponenti risultano debitori dei seguenti importi:

1) € 93.826,59

INTESA SANPAOLO Mutuo Ipotecario immobiliare n.11629 del 26/07/2011 (ex Bancapulia Spa) - Privilegiato_immobiliare



2) € 742,33

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA - Tributi - Privilegiato_mobiliare

3) € 1.584,00

ADRIATICA SERVIZI SRL - Tributi - Privilegiato_mobiliare

4) € 243,03

REGIONE PUGLIA - Tributi - Privilegiato_mobiliare

5) € 1.555,99

CONDOMINIO [] - debito commerciale – Chirografario

6) € 366,00

AMGAS BLU SRL - debito commerciale – Chirografario

- che i proponenti sono titolari dei seguenti redditi: € 1.000,00 mensili da lavoro subordinato, € 300,00 mensili da canoni di locazione;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, essendo il rapporto Rata/Reddito attualmente pari al 48,30%;

- il piano prevede il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati nelle percentuali e con le modalità seguenti:

1) € 45.000,00 (47,961%) all' INTESA SANPAOLO in 17 anni;

2) € 742,33 (100,00%) all' AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA in 2 anni

3) € 1.584,00 (100,00%) all' ADRIATICA SERVIZI SRL (debito verso il Comune di Foggia) in 6 anni

4) € 243,03 (100%) alla REGIONE PUGLIA in 10 mesi

- il piano prevede il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% con le seguenti modalità:

5) € 311,20 (20% di € 1.555,99) al CONDOMINIO [] in []

6) € 73,20 (20% di € 366,00) all' AMGAS BLU SRL, in 3 mesi;

- il piano prevede il pagamento del credito prededucibile nella misura del 100% (euro 3.000,00 oltre oneri accessori -€ 4.480,00- all' OCC dott. Matteo Mauro Albanese) con le seguenti modalità : € 1.250,00 nel primo anno dall' omologa, € 1.750,00 nel secondo anno dall' omologa;

- il piano si fonda sul reddito netto mensile di € 1.300,00, di cui € 1.000, quale reddito da lavoro dipendente dell' [] ed € 300,00 da riscossione di canoni di locazione;

Rilevato che non vi sono state opposizioni dei creditori;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).



In merito alla durata del piano (1-2 anni per i crediti minori e 17 anni per il credito da mutuo), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (17 anni) non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), del sostanziale rispetto dell'originaria scadenza del mutuo (di durata 25ennale con scadenza originaria al 2036), della percentuale di soddisfazione del creditore, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.



Inoltre, all'Intesa San Paolo s.p.a. è stata data la possibilità di esprimersi, essendole stati comunicati il piano e la data dell'udienza, e la stessa non ha proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si è opposta alla omologazione del piano.

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione del dott. Albanese e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dei coniugi [] sia da imputare alla perdita dell'attività lavorativa della [], conseguita alle [] così che il nucleo familiare ha perso un reddito da lavoro divenendo monoreddito, con conseguente incapacità di onorare le obbligazioni assunte. A tale situazione si sono poi anche aggiunte le spese di natura medica che i ricorrenti hanno dovuto sostenere per cure di [] sopravvenuta patologia riscontrata dai sanitari.

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà dei proponenti, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore



(cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va rilevato, per come attestato dal dott. Albanese nell'ambito della propria relazione principale ed in quella integrativa:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore dell'immobile stimato in € 42.000,00 sul quale è iscritta l'ipoteca, non mancando di considerare le spese che comporterebbe il processo esecutivo che andrebbero a ridurre il ricavato della vendita del quale beneficerebbe il creditore;

- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto per € 45.000,00 e quindi in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile e, inoltre, con il detto piano si garantirebbe, seppure in minima parte, il soddisfacimento dei creditori chirografari, e consente al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di una figlia minorenni. Ration per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con esito infruttuoso della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quale, per gli [] la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze dei proponenti;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da [] [], datato 11/6/2019, depositato il 2/7/2019;
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso al professionista;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Matteo Mauro Albanese, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Matteo Mauro Albanese, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà



che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;

- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Matteo Mauro Albanese.

Foggia, 15/02/2021.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 18.02.2021


Antonio Carrozzine

